

USI CIVICI
Corte cost., 19-03-1996, n. 83

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 della Regione Lazio (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), promosso con due ordinanze emesse: 1) il 25 marzo 1995 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria, nel procedimento civile vertente tra Filippeschi Mario contro il Comune di Sutri, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 27 marzo 1995 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria, nel procedimento civile vertente tra Trasatti Maria ed altri contro il Comune di Sutri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento della Regione Lazio;

udito nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni.

Fatto - Diritto	P.Q.M.
------------------------	---------------

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - L'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 della Regione Lazio, dispone: "Allorché si procede alla liquidazione degli usi civici, le zone gravate di uso civico che, per la destinazione del piano regolatore generale o di altre norme urbanistiche oppure per la naturale espansione dell'abitato e per l'edificazione di fatto che si sia su di esse verificata in mancanza di strumento urbanistico generale, abbiano acquistato un carattere edificatorio, sono stimate secondo il loro valore attuale, tenendo conto anche dell'incremento di valore che esse hanno conseguito per effetto della destinazione o delle aspettative edificatorie".

La disposizione è impugnata, con due ordinanze del medesimo tenore, dal

mediante divisione, di guisa che pure nel caso dell'*art. 7 della legge n. 1766 del 1927* è rilevante quale coefficiente di calcolo il valore del fondo, come si argomenta a chiare lettere dall'*art. 10*, relativo all'affrancazione di terre di uso civico occupate. Viceversa del valore dei diritti estinti dovrà tenersi conto in entrambi i casi quale criterio concorrente di proporzionamento della quota o del capitale del canone tra il minimo e il massimo indicati dall'*art. 5*. I due criteri di calcolo non già si escludono, bensì si integrano a vicenda.

4. - Dopo queste precisazioni, l'interpretazione della norma impugnata procede pianamente in termini scevri da ogni contrasto con i parametri costituzionali evocati. La norma non incide sul metodo di calcolo del compenso dell'affrancazione, ma si limita a precisare che l'incremento di valore prodotto da una sopravvenuta destinazione edificatoria, a differenza di quello prodotto dalle migliorie apportate dal proprietario, non va dedotto dal valore del fondo ai fini della determinazione del compenso, la quale poi seguirà secondo le regole degli *artt. 5, 6 e 7 della legge n. 1766 del 1927*.

La non deducibilità di questo tipo di incremento di valore risponde a equità. L'affrancazione libera in favore del proprietario un terreno non più agricolo o boschivo o pascolivo, ma divenuto area fabbricabile, che non potrebbe essere sfruttato, secondo la nuova più lucrosa destinazione, senza l'estinzione dei diritti di uso civico da cui è gravato: è giusto, perciò, che della sopravvenienza profitti proporzionalmente anche la popolazione titolare dei diritti estinti.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 della Regione Lazio (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)*, sollevata, in riferimento *all'art. 3, primo comma, della Costituzione, all'art. 42, terzo comma, della Costituzione e all'art. 117, primo comma, della Costituzione*, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Toscana, del Lazio e dell'Umbria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

cost. art. 3

cost. art. 42

cost. art. 117